

PAPER – 14 OTTOBRE 2026

Una legge elettorale
per avere una maggioranza e un
governo

di Tommaso Edoardo Frosini
Professore ordinario di Diritto pubblico comparato
Università degli Studi di Napoli "Suor Orsola Benincasa"



Una legge elettorale per avere una maggioranza e un governo

di Tommaso Edoardo Frosini

Professore ordinario di Diritto pubblico comparato
Università degli Studi di Napoli "Suor Orsola Benincasa"

Habemus stabilicum. Il parlamento ha deliberato e quindi, piaccia oppure no, l'Italia ha una nuova legge elettorale. Con la quale, salvo sorprese, il Paese potrà avere un sicuro vincitore alle prossime elezioni e, quindi, una maggioranza parlamentare e un governo. Basterà che una delle due coalizioni prenda il 42% dei voti per avere un premio in seggi, grazie al quale la coalizione vincente avrà settanta deputati e trentacinque senatori in più. E laddove una coalizione dovesse ottenere più del 42%, mettiamo il 49%, è previsto un tetto massimo di 220 deputati e di 113 senatori. Quindi, si rimane al di sotto dei 3/5 dei voti necessari per eleggere i giudici della Corte costituzionale e i componenti del CSM. Si tratta di un aspetto che va chiarito perché è stato avanzato un rischio che si possa avere un abnorme premio di maggioranza.

Semmai vi è un altro rischio: cioè che nessuna delle due coalizioni raggiunga il quorum del 42%. A quel punto la legge prevede che i seggi si distribuiscano con il solo criterio proporzionale. Con buona pace di una maggioranza e della governabilità.

A ben vedere, potrebbe esserci un'altra sorpresa che minerebbe l'efficacia e l'effettività della legge. L'ipotesi che la Corte costituzionale dichiari incostituzionale il premio e quindi lo sradichi dalla normativa. Sono stati già annunciati ricorsi davanti ai tribunali per sollevare la questione di legittimità costituzionale, rimettendo la decisione alla Corte costituzionale. Infatti, come si apprende da notizie della stampa, centocinquanta avvocati stanno lavorando alla predisposizione di un ricorso contro la legge elettorale. Da depositare in una dozzina di tribunali non appena la nuova legge elettorale verrà promulgata ed entrerà in vigore. Non si conoscono ancora gli estremi del ricorso ma qualcosa si può intuire. Anche perché da mesi circola un appello di cento costituzionalisti nel quale vengono individuati una serie di criticità della legge tali da essere ritenute lesive della Costituzione. Insomma, c'è stata già una "Corte dei costituzionalisti" che si è pronunciata prima ancora di una eventuale pronuncia dell'organo deputato a farlo e cioè la Corte costituzionale. Forse si vorrebbe mettere pressione ai giudici costituzionali. Forse ci si vorrebbe sostituire a loro. Entrambe le ipotesi sono da stigmatizzare. Il tema, come recentemente riferito da Giuliano Amato, è quello che "ciò che non piace è incostituzionale".

I problemi della legge elettorale sono tuttavia diversi. Innanzitutto, come fare arrivare la questione davanti alla Corte? Tenuto conto che l'unica via è quella “incidentale”, cioè sollevare i dubbi di costituzionalità nel corso di un processo. Invece, verrà avviata un'azione di accertamento, che tramuta l'incidentalità in un accesso alla Corte con una sorta di giudizio in via d'azione. Certo, ci sono dei precedenti. Nel 2014 fu la Corte di Cassazione a sollevare la questione di costituzionalità; nel 2017 furono cinque tribunali ordinari. L'argomento rilevante di entrambi i casi fu la presunta lesione di quegli articoli della costituzione che codificano l'uguaglianza del voto, la rappresentanza e il diritto di scelta degli elettori. Articoli costituzionali che venivano a essere violati dalla legge nella parte in cui prevedeva un premio di maggioranza, le liste bloccate e la mancanza di preferenze nella scelta dei candidati. La Corte costituzionale accolse i rilievi e dichiarò l'incostituzionalità di parti della legge Calderoli del 2005 (con sentenza n. 1/2014) e poi della legge voluta da Renzi nel 2015 (con sentenza n. 35 del 2017).

Ancora oggi si discute se avesse fatto bene la Corte costituzionale a intervenire in maniera così tranciante nei confronti di una legge ad alto contenuto politico, che si pensava fosse insindacabile tranne qualche esempio di scuola di macroscopica incostituzionalità. Fatto sta che quelle due sentenze hanno assunto la forza di un precedente giurisprudenziale – sebbene il nostro ordinamento non lo contempli – tale da ritenere di potere vincolare il legislatore futuro al rispetto di quanto deciso una decina di anni fa dalla Corte costituzionale. Quelle due sentenze, e non le norme scritte della costituzione, sono diventate il parametro per il giudizio di costituzionalità della legge elettorale che il parlamento ha approvato.

Comunque, con riferimento ai ricorsi avverso la nuova legge elettorale si tratta di ipotesi di successo remote. Per una serie di motivi: il premio del 42% è conforme a quanto la Corte ha sostenuto nella sua precedente giurisprudenza, dove aveva ammesso già il 40% come *quorum* di validità. Sono state poi previste, nella legge, sia le preferenze sia la parità di genere delle candidature, la cui mancanza avrebbe potuto rappresentare un *vulnus* di costituzionalità esplicito, come per esempio l'art. 51 cost. che regola l'accesso paritario uomo/donna alle cariche elettive. Infine, l'obbligo di indicare il candidato *premier* nel programma elettorale ha un valore politico e non giuridico, nel senso che non rappresenta un obbligo costituzionale per il presidente della Repubblica. Il quale però, secondo costituzione, “nomina” e non sceglie il presidente del consiglio. La scelta, in democrazia, è ragionevole che provenga dal popolo sovrano. E comunque, va ricordato che alle elezioni del 1996 si presentarono, nel proporzionale, i “Popolari per Prodi”; e poi, soprattutto alle elezioni del 2001 il simbolo di entrambi gli schieramenti portava la dicitura “Berlusconi presidente” e “Rutelli presidente”. Altro che indicazione politica come quella prevista adesso nella nuova legge elettorale...

L'unico dubbio di incostituzionalità è l'eccessivo numero di firme per la presentazione di nuove liste. Qui si potrebbe appuntare la censura della Corte, ma non inficerebbe sulla tenuta complessiva della legge.



Insomma, le sorprese che potrebbero interessare il funzionamento della legge si riducono a mere ipotesi di scuola. Specialmente quelle riferite alla eventuale censura di costituzionalità, che colpirebbe il cuore della normativa elettorale. Più seria è invece la previsione di un mancato raggiungimento del *quorum* del 42% da parte di una delle due coalizioni. Allora, si aprirebbe realisticamente un'incognita politica e parlamentare con un'eventuale formazione di una grossa coalizione e di un governo tecnico. È un film già visto. Per evitare che ciò avvenga l'elettore dovrà non disperdere il voto ma esercitarlo in modo "utile", cioè finalizzato a premiare una delle due coalizioni.

C'è stato troppo clamore intorno a questa legge elettorale. Come se si stesse facendo una operazione legislativa antidemocratica. Eppure, è una legge che non avvantaggia nessun schieramento politico, anzi li mette in una giusta competizione elettorale. È una legge che rispetta il principio che sta alla base delle leggi elettorali, che servono a fare una maggioranza e un governo. È una legge che valorizza il ruolo del corpo elettorale, il quale decide la coalizione vincitrice, elegge i parlamentari e sceglie il *premier*. Anzi, obbliga i partiti a venire allo scoperto e fare conoscere agli elettori chi sarà il suo *leader* candidato alla guida del governo. All'insegna della trasparenza e della partecipazione, che sono elementi determinanti della vita democratica.

Sarebbe bello se si mettesse fine alle polemiche e che le due coalizioni iniziassero a costruire il loro programma e impegno elettorale. Con l'obiettivo di conquistare il voto degli italiani per arrivare almeno al 42%. E poi governare per cinque anni con una solida maggioranza voluta dagli elettori.